



Il principio di proporzionalità: premessa e *standard* in relazione al *reporting* di sostenibilità

avv. Stefania Fallica

18 maggio 2023



Agenda

- CSRD e principi generali di rendicontazione sulla sostenibilità
- *governance* e Tassonomia
- bozza _ ESRS_G1



I principi di rendicontazione
sulla sostenibilità interessano **solo** le società
tenute a redigere oggi il *report* di sostenibilità

?

Il *reporting* sulla sostenibilità coinvolge gli
organi apicali della società

?



Introduzione

- Nel corso dell'incontro dell'11 maggio u.s. è stato trattato il tema degli adeguati assetti organizzativi, di cui all'Articolo 2086 c.c. in relazione alla sostenibilità, per concludere - preliminarmente e provvisoriamente - come detto interesse (sociale) debba essere «inserito» all'interno dell'organizzazione societaria ed essere quindi trasferito in punto di *corporate governance* e di processi e strategie di *governance* (indipendentemente dalla dimensione dell'impresa). Quanto precede ha rafforzato il convincimento secondo cui da un'analisi combinata delle fonti normative dell'ordinamento comunitario e della normativa nazionale anche le mpmi oggi sono chiamate ad affrontare la questione sostenibilità in termini proattivi.
- E' stato sottolineato come la normativa europea ed extra - europea menzioni espressamente il principio di proporzionalità quale criterio guida nell'improntare quanto sopra. Criterio di proporzionalità che - si badi - non equivale a semplificazione laddove da essa risulti non raggiunto sostanzialmente l'obiettivo (di trasparenza, avuto riguardo alla rendicontazione su aspetti di sostenibilità, di strategia attiva in punto di strategia di *governance* sostenibile per il perseguimento di obiettivi di sostenibilità).



- *«Il bilancio di sostenibilità si conferma uno dei primari strumenti di CSR implementati dalle aziende, tanto che l'80,65% delle aziende quotate pubblica tale strumento annualmente. L'elemento rilevanteomissisè l'aver constatato come il 96% delle aziende che pubblicano un bilancio di sostenibilità prevedono l'analisi e approvazione dello stesso da parte del C.d.A. Il bilancio di sostenibilità si dimostra quindi come lo strumento più capace di coinvolgere l'agenda del C.d.A. delle aziende quotate Italiane. »*
- *«...tale strumento è ad oggi la prima fonte di informazioni sociali e ambientali per i membri del consiglio di amministrazione. »*



- CSRD aumenta la tipologia di informazioni da fornire rispetto alla NFRD. Le informazioni, come sono ora denominate «informazioni sulla sostenibilità» e non solo informazioni di carattere «non finanziario»
- «Se ne auspica una applicazione graduale per le PMI con titoli quotati.....*omissis*» (cfr. considerando 21 CSRD)
- Il fattore *governance* risulta di più difficile misurazione ed analisi rispetto agli altri fattori ESG. La misurazione del fattore (G) è critica (*rectius* più critica). Il fattore (G), al pari del fattore (S) è fortemente condizionato perché dipende da contesti sociali, economici e giuridici non uniformi. Il gruppo societario - sotto questo aspetto - è maggiormente esposto a criticità operando a livello globale
- «Sia che si voglia considerare il criterio *governance* come un criterio a sé stante, sia che lo si voglia considerare come strumentale ai criteri (E) ed (S), appare chiaro che una corretta rendicontazione e una successiva informativa su questi criteri, che passi anche tramite l'individuazione di indicatori oggettivi (quantitativi e standardizzati) possa favorire l'individuazione dei fattori (S) e (G) più rilevanti e una convergenza crescente nella loro misurazione
- «Inoltre, con riferimento alla metodologia, la rendicontazione sul fattore (G) - si osserva - è eccessivamente descrittiva e qualitativa. Concordo con quanti suggeriscono, ad esempio, di prevedere anche una descrizione per tabelle e grafici per facilitare la comparazione delle informazioni.



CSRD sui principi di rendicontazione di sostenibilità

La direttiva prevede che detti principi **debbano**:

- **essere proporzionati, e non creare inutili oneri amministrativi** per le imprese che hanno l'obbligo di utilizzarli. La rendicontazione in particolare dovrebbe essere proporzionata, tre le altre, agli obiettivi della direttiva. Inoltre, l'Articolo 29 *quater*, punto 2 precisa che «I principi di rendicontazione di sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese tengono conto dei criteri di cui all'articolo 29 *ter*, paragrafi da 2 a 5. **Specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni.**»
- **convergere** a livello globale
- **tenere conto** dei quadri di riferimento e dei principi riconosciuti a livello internazionale in materia di condotta responsabile delle imprese, di responsabilità sociale delle imprese e di sviluppo sostenibile, compresi gli OSS, i principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile e gli orientamenti settoriali correlati, il Patto mondiale (Global Compact), la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale e i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite.....(*cfr. considerando 45*)
- **soddisfare** le esigenze degli utenti e **non comportare** un onere sproporzionato in termini di sforzo e costi sulle imprese che comunicano le informazioni e sulle imprese che sono interessate indirettamente nell'ambito della catena del valore di tali imprese (*cfr. considerando 46*)
- **essere coerenti** con le altre norme di diritto dell'Unione (*cfr. considerando 41*)

Essi costituiscono l'architettura «legale» della rendicontazione in tema di sostenibilità e la loro adozione è prevista attraverso atti delegati.



CSRD e principi di rendicontazione di sostenibilità. I considerando.

(12) principi di rendicontazione di sostenibilità, **dovrebbero assicurare** che siano fornite informazioni **pertinenti e sufficienti** e, pertanto, ridurre considerevolmente le richieste di informazioni *ad hoc*

(17) PMI con titoli quotati che sono enti di interesse pubblico dovrebbero usare principi di rendicontazione di sostenibilità destinati alle piccole e medie imprese

(24) Al fine di riflettere l'inserimento degli obblighi relativi alla sostenibilità nella direttiva 2004/109/CE, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di istituire un **meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità applicati dagli emittenti di paesi terzi**, simile a quello di cui al regolamento (CE) n. 1569/2007(18) della Commissione istituyente i criteri per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di paesi terzi.

(22) Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di valutare **l'impatto delle misure nazionali di recepimento sulle piccole e medie imprese, al fine di assicurare che tali imprese non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese, e di evitare oneri amministrativi eccessivi.** Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di introdurre misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità.

(34) **L'obiettivo della presente direttiva modificativa non è imporre alle imprese di divulgare il capitale intellettuale, la proprietà intellettuale, il know-how o i risultati dell'innovazione che si qualificerebbero come segreti commerciali** ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio

(36) I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero stabilire **quali sono le informazioni da comunicare in relazione a ciascuno degli ambiti di rendicontazione previsti dagli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE** come modificata dalla presente direttiva modificativa.

(37) **L'elaborazione di principi comuni obbligatori di rendicontazione di sostenibilità è necessaria affinché le informazioni sulla sostenibilità acquistino gradualmente uno stato comparabile a quello delle informazioni di carattere finanziario.** L'adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità **mediante atti delegati garantirebbe l'armonizzazione** della rendicontazione di sostenibilità in tutta l'Unione.



(42) I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero tenere conto degli orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e degli orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative al clima. Dovrebbero inoltre tenere conto di altri obblighi di informativa previsti nella direttiva 2013/34/UE che non sono direttamente correlati alla sostenibilità, allo scopo di offrire agli utilizzatori delle informazioni comunicate una migliore comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività, della situazione o dell'impatto dell'impresa **massimizzando i collegamenti tra le informazioni sulla sostenibilità e altre informazioni comunicate conformemente alla direttiva 2013/34/UE**

(43) **I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero essere proporzionati e non creare inutili oneri amministrativi per le imprese che hanno l'obbligo di utilizzarli. Al fine di ridurre al minimo i disagi per le imprese che già comunicano informazioni sulla sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero tenere conto, ove opportuno, dei principi e dei quadri di riferimento esistenti per la contabilità e la comunicazione in materia di sostenibilità**

(48) La realizzazione di un'economia circolare e climaticamente neutra in cui non sia diffuso l'inquinamento richiede la piena mobilitazione di tutti i settori economici. La riduzione del consumo di energia e il miglioramento dell'efficienza energetica sono elementi fondamentali a tale riguardo, giacché l'energia è utilizzata lungo tutte le catene di fornitura. **È dunque opportuno tenere in debito conto gli aspetti energetici nell'elaborazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità, in particolare in relazione alle questioni ambientali, comprese quelle relative al clima**

(49) riguarda la tipologia di informazioni per il fattore (S) e (G). In particolare, per il fattore (G) «I principi di rendicontazione di sostenibilità **che riguardano la formazione e lo sviluppo delle competenze dovrebbero specificare, tra l'altro, le informazioni da comunicare in merito alla percentuale e alla ripartizione dei lavoratori che partecipano alla formazione.**»

«.....I principi di rendicontazione di sostenibilità **che riguardano la diversità dovrebbero specificare, tra l'altro, le informazioni da comunicare sulla diversità di genere nell'alta dirigenza e il numero di membri del sesso sottorappresentato nei consigli di amministrazione**» e altresì indicato di fornire informazioni sulla partecipazione dei lavoratori agli organi di amministrazione e di controllo.



(50) Gli utenti necessitano di informazioni sui fattori di *governance*.

I fattori di *governance* più rilevanti per gli utenti sono elencati da quadri di riferimento autorevoli in materia di rendicontazione, come la *Global Reporting Initiative* e *Task Force on Climate-related Financial Disclosures*, nonché da quadri autorevoli a livello mondiale, come *Global Governance Principles* (principi di *governance* globale) della *International Corporate Governance Network* e i *Principles of Corporate Governance* (principi di governo societario) del G20/OCSE.

➡ **allineamento ai sistemi esistenti (in questo senso si rimanda alle pagine 20 - 23 infra per il fattore *governance*)**

I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni che le imprese dovrebbero comunicare riguardo ai fattori di *governance*. Tali informazioni dovrebbero riguardare il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, le competenze e le capacità necessarie per svolgere tale ruolo o l'accesso che tali organi hanno a tali competenze e capacità, se l'impresa applica una politica in termini di incentivi offerti ai membri di tali organi e che sono collegati a questioni di sostenibilità, nonché informazioni sui sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di rendicontazione di sostenibilità.

➡ **espreso riferimento alla sostenibilità nel suo complesso**

Gli utenti necessitano inoltre di informazioni sulla cultura d'impresa e sull'approccio delle imprese all'etica aziendale, che sono elementi riconosciuti in autorevoli quadri di riferimento in materia di governo societario, come i *Global Governance Principles della International Corporate Governance Network*, incluse le informazioni sulla lotta contro la corruzione attiva e passiva e sulle attività e gli impegni dell'impresa volti a esercitare la sua influenza politica, comprese le sue attività di *lobbying*

➡ **espreso riferimento all'etica di impresa**



(53) «I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero inoltre **tenere conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni** presso i vari soggetti della loro catena del valore, **soprattutto i fornitori che sono piccole o medie imprese e i fornitori dei mercati e delle economie emergenti.**

I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero specificare **le informazioni relative alle catene del valore che sono proporzionate e pertinenti alla portata e alla complessità delle attività delle imprese, nonché alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene del valore,** in particolare le capacità e le caratteristiche di imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla presente direttiva modificativa. **I principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare le informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni che eccedano le informazioni da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese.** Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli eventuali obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.»

(55) Contestualmente all'elaborazione di principi dell'Unione di rendicontazione di sostenibilità sarà necessario definire una tassonomia digitale che consenta di effettuare, conformemente a tali principi di rendicontazione di sostenibilità, la taggatura delle informazioni comunicate.

Nota. La tassonomia digitale, ed il tema della digitalizzazione, interessa anche le mpmi. In un contesto di valutazione dei processi e dei flussi delle informazioni attenzione dovrà essere posta anche a questo aspetto con l'obiettivo di semplificazione così da agevolare la comparabilità delle informazioni.



Art. 29 *ter* 2. c) (CSRD che modifica NFRD) sulle informazioni relative al fattore G

«...le informazioni che le imprese **sono tenute** a comunicare riguardo ai seguenti fattori di *governance*:

- i) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l'accesso di tali organi a tali competenze e capacità;
- ii) le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale;
- iii) l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli «informatori» e il benessere degli animali;
- iv) le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di *lobbying*;
- v) la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, **i fornitori** e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.»

In questo contesto il tema della sostenibilità coinvolge il tema di adeguatezza degli assetti organizzativi. L'organo amministrativo è chiamato, nell'ambito della sua competenza esclusiva, a svolgere una ricognizione del suo modello di *business* per potere implementare una gestione sostenibile sulla base di un piano strategico che consideri la sostenibilità.



«Value chain» e proporzionalità

- Viene ribadito che le informazioni **sulle catene del valore devono essere proporzionate e pertinenti alla scala e alla complessità delle attività nonché alla capacità e alle caratteristiche delle imprese della catena**. L'informativa sulla catena di valore si riferisce non solo al gruppo di appartenenza ma anche alla catena di valore dell'«impresa». Si rimanda anche al considerando (53) di cui *infra*.
- «I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano le informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni che eccedano le informazioni da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 29 *quater*...»
- E' inoltre opportuno seguire l'evoluzione sull'*iter* di approvazione della direttiva sulla *Corporate Sustainability Due Diligence* (23 febbraio 2022) per valutare gli impatti sulle mpmi in relazione alla perimetrazione e definizione della *value chain* di enti che ricadranno nell'ambito di applicazione della predetta direttiva. CSRD considera, quanto al fattore G, nel contesto di rendicontazione sulla sostenibilità, le relazioni con i fornitori (*suppliers*).

La definizione delle clausole contrattuali per quanto concerne i rapporti con fornitori e clienti dovrà essere attentamente valutata da parte delle mpmi. Allo stato sarebbero interessati coloro che sono legati alla società che redige il *report* di sostenibilità da rapporti rilevanti e stabili nel tempo. La proposta di direttiva è un altro tassello importante nel progetto di introdurre la sostenibilità nei sistemi di governo societario.



Tempistica

La Commissione dovrebbe riesaminare i principi di rendicontazione di sostenibilità, compresi i principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese, almeno ogni tre anni per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresa l'elaborazione di principi internazionali. In tal senso si veda Articolo 6. CSRD *infra*.

30 giugno 2023	<ul style="list-style-type: none">➤ approvazione della prima serie di principi di rendicontazione di sostenibilità (i.e. standard EFRAG) mediante atti delegati. Si ricorda che l'EFRAG è stato nominato consulente tecnico della Commissione europea per lo sviluppo della bozza degli ESRS.
30 giugno 2024	<ul style="list-style-type: none">➤ la Commissione dovrebbe adottare - sempre mediante atti delegati - una seconda serie di principi di rendicontazione di sostenibilità, specificando le informazioni complementari che le imprese dovrebbero comunicare in merito alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione, ove necessario, nonché le informazioni specificamente attinenti al settore di attività dell'impresa e per introdurre principi di rendicontazione di sostenibilità proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese e alla portata e alla complessità delle loro attività.➤ È anche allo studio un eventuale standard volontario specifico per le PMI non quotate e non soggette ad obbligo di rendicontazione.



Context and reference table _ governance

ESRS G1 _ condotta aziendale. Gli aspetti considerati per fattore (G) sono:

- (a) cultura aziendale (il *focus* è su etica anche se il linguaggio adottato è neutro)
- (b) gestione dei rapporti con i fornitori
- (c) prevenzione della corruzione attiva e passiva (prevenzione, casi, formazione)
- (d) l'impegno dell'impresa ad esercitare la propria influenza politica, compreso il lobbismo
- (e) tutela dei *whistle-blowers*
- (f) benessere animale; e
- (g) pratiche di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.

Si tratta degli aspetti della sostenibilità da valutare secondo il principio di materialità rispetto allo standard «business conduct».



Anche la solvibilità fa parte dell'etica di impresa e degli obiettivi di sostenibilità

«Ogni anno migliaia di imprese, soprattutto piccole e medie imprese, sostengono un onere amministrativo e finanziario dovuto a pagamenti tardivi o mancati pagamenti. In ultima analisi i ritardi di pagamento conducono a fallimento o insolvenza, con effetti devastanti sulle catene del valore nel loro complesso. Aumentare la quantità di informazioni sulle prassi di pagamento dovrebbe consentire ad altre imprese di individuare i pagatori puntuali e affidabili, individuare prassi di pagamento inique, accedere a informazioni relative alle imprese con cui intrattengono rapporti commerciali e negoziare condizioni di pagamento più eque»



draft _ ESRS G1 (Business Conduct)

- è redatto con l'obiettivo di fornire informazioni su precisi aspetti attinenti la condotta aziendale. In particolare ha lo scopo di far comprendere la strategia, le procedure ed il rendimento per quanto concerne la condotta aziendale. La nozione di «*business conduct*» trova il suo fondamento nella CSRD (non coincide necessariamente con GRI)
- il contenuto della bozza deve essere letto congiuntamente rispettivamente alla bozza ESRS 1 Principi generali e alla bozza ESRS 2 Requisiti generali

In generale, quanto alle informazioni che devono essere fornite si precisa che:

- devono essere quelle essenziali e non essere «diluite» con altre informazioni non importanti
- saranno specificate le informazioni, prospettive e retrospettive, quantitative e qualitative che le imprese devono comunicare (a seconda dei casi)
- sono da valutare secondo il principio di doppia materialità
- devono essere comprensibili, pertinenti, verificabili e comparabili
- “*represented in a faithful manner avoid disproportionate administrative burden on undertakings specify disclosures on value chains proportionate and relevant to the scale and complexity of the act*”



DISCLOSURE REQUIREMENTS («DR»)

ESRS 2 GENERAL DISCLOSURES:

- 2 DR integrative _ GOV_1 The role of the administrative, supervisory and management bodies
- ESRS 2 IRO-1 - Description of the processes to identify and assess material impacts, risks and opportunities

IMPACT, RISK AND OPPORTUNITY MANAGEMENT (“IRO”):

- DR G1-1 - Corporate culture and business conduct policies (*cultura di impresa e politiche di condotta aziendale*)
- DR G1-2 - Management of relationships with suppliers (*gestione delle relazioni con i fornitori*)
- DR G1-3 - Prevention and detection of corruption or bribery (*prevenzione e individuazione*)

METRICS AND TARGETS:

- DR G1-4 - Confirmed incidents about corruption or bribery (*situazioni “riscontrate” di corruzione*)
- DR G1-5 - Political influence and lobbying activities (*influenza politica e attività di lobbying*)
- DR G1-6 - Payment practices (*pratiche di pagamento*)



G1-1- Corporate culture and business conduct policies

The undertaking shall disclose its initiatives to establish, develop and promote a corporate culture as well as its policies with respect to business conduct matters.

G1_1 si ricollega a SDGs targets 16.5. e 16.6 "Pace, giustizia e istituzioni solide": ridurre la corruzione in tutte le sue forme/ sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli.

G1-2 - Management of relationships with suppliers

The undertaking shall provide information about the management of its relationships with its suppliers and its impacts on its supply chain.

G1_2 si ricollega indirettamente SDGs 17 "Partnerships per gli obiettivi"

G1-3 - Prevention and detection of corruption or bribery

The undertaking shall provide information about its system to prevent and detect, investigate, and respond to allegations or incidents relating to corruption and bribery including the related training.

G1_3 riflette in particolare SDGs targets 16.5. e 16.6 Pace, giustizia e istituzioni solide"

G1-4 - Confirmed incidents of corruption or bribery

The undertaking shall provide information on confirmed incidents of corruption or bribery during the reporting period.

G1_4 riflette in particolare SDGs targets 16.5. e 16.6 Pace, giustizia e istituzioni solide"

G1-5 - Political influence and lobbying activities

The undertaking shall provide information on the activities and commitments related to its political influence, including its lobbying activities related to its material impacts.

G1-6 - Payment practices

The undertaking shall provide information on its payment practices to support transparency about these practices given the importance of timely cash flows to business partners, especially with respect to late payments to small and medium enterprises (SMEs).



GRI 2_22

Disclosure 2-22 Statement on sustainable development strategy

REQUIREMENTS	<p>The organization shall:</p> <p>a. report a statement from the <u>highest governance body</u> or most <u>senior executive</u> of the organization about the relevance of <u>sustainable development</u> to the organization and its strategy for contributing to sustainable development.</p>
GUIDANCE	<p>The organization should describe:</p> <ul style="list-style-type: none">• its short, medium, and long-term vision and strategy to manage its <u>impacts</u> on the economy, environment, and people, including impacts on their <u>human rights</u>, across the organization's activities and <u>business relationships</u>;• how its purpose, business strategy, and business model aim to prevent negative impacts and achieve positive impacts on the economy, environment, and people;• its short and medium-term strategic priorities for contributing to sustainable development, including how the priorities are aligned with authoritative intergovernmental instruments;• the broader trends (e.g., macroeconomic, social, political) affecting the organization and its strategy for contributing to sustainable development;• the key events, achievements, and failures associated with the organization's contribution to sustainable development during the <u>reporting period</u>;• a view of performance against goals and targets related to the organization's <u>material topics</u> during the reporting period;• the organization's main challenges, goals, and targets regarding its contribution to sustainable development for the next year and the coming three to five years.

GRI 2, Chapter 3 - Governance. The Governance section of draft ESRS 2 is aligned with the GRI 2 disclosures that relate to the governance of sustainability matters as this is the scope of the draft ESRS as per the final text of the CSRD. Therefore, the key difference between the GRI governance related disclosures from the Universal Standards and the draft ESRS 2 lies on the scope of the governance matters (the ESRS cover the governance of sustainability matters both from an impact materiality and financial materiality perspective).

Si rinvia al documento «*Basis for conclusions*», Marzo 2023, redatto in relazione alla bozza ESRS G1 business conduct in Novembre 2022, per un confronto tra ESRS e GRI.



Appendix II

CSRD	Standard Reference	Related chapter / DRs
Article 29b – Sustainability reporting standards		
(iii) business ethics and corporate culture, including anti-corruption and anti-bribery, the protection of whistleblowers and animal welfare;	ESRS G1 <i>Business conduct</i>	DR G1-1 – Corporate culture and business conduct policies DR G1-3 – Prevention and detection of corruption or bribery DR G1-4 – Confirmed incidents of corruption or bribery
(iv) activities and commitments of the undertaking related to exerting its political influence, including its lobbying activities;		DR G1-5 – Political influence and lobbying activities
(v) the management and quality of relationships with customers, suppliers and communities affected by the activities of the undertaking, including payment practices, especially with regard to late payment to small and medium-sized undertakings.		DR G1-2 Management of relationships with suppliers; DR G1-6 – Payment practices and ESRS S3 <i>Affected communities</i>
3- The sustainability reporting standards shall specify the forward-looking, retrospective, qualitative and quantitative information, as appropriate, to be reported by undertakings.	ESRS 1 <i>General requirements</i>	Section 6.2 – Linking past, present and future, embedded in relevant DRs throughout the topical standards



Appendix IV – TCFD and ESRS reconciliation table

TCFD RECOMMENDATIONS AND SUPPORTING RECOMMENDED DISCLOSURES	ESRS	Comparison TCFD vs ESRS
<p>Introduction: When comparing TCFD with ESRS it must be noted that TCFD is on climate only and ESRS are covering also numerous other sustainability matters besides climate. ESRS has Disclosures Requirements applicable across sustainability matters for the reporting areas Governance, Strategy, Impact, risk and opportunity management and Metrics and targets in ESRS 2 <i>General disclosures</i>. In addition, matters are covered in topical standards. A comparison of TCFD with ESRS involves therefore Disclosure Requirements from ESRS 2 <i>General disclosures</i> and ESRS E1 <i>Climate change</i>.</p>		
GOVERNANCE		
<p>Disclose the company's governance around climate-related risks and opportunities.</p>	<p>→ ESRS 2 GOV-1, GOV-2 and GOV-3</p>	<p>All TCFD governance disclosures are covered in ESRS E1. Additions or classification differences in ESRS E1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impacts considered in addition to Risks & Opportunities; and - Remuneration directly tied to GHG emissions reductions targets in ESRS E1 DR related to ESRS 2 GOV-3 Integration of sustainability-related performance in incentive schemes, and classified under Governance in ESRS rather than Metrics in TCFD; - list of sustainability matters addressed by the undertaking's administrative, management and supervisory bodies §24 (c) - Statement on sustainability due diligence (DR GOV 4).
<p>Recommended Disclosure a) Describe the board's oversight of climate-related risks and opportunities. Guidance for all sectors In describing the board's oversight of climate-related issues, organizations should consider including a discussion of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • processes and frequency by which the board and/or board committees (e.g., audit, risk, or other committees) are informed about climate-related issues; • whether the board and/or board committees consider climate-related issues when reviewing and guiding strategy, major plans of action, risk management policies, annual budgets, and business plans as well as setting the organization's performance objectives, monitoring 	<p>→ ESRS 2 GOV-1 → ESRS 2 GOV-2</p>	<p>TCFD and ESRS are aligned noting that TCFD refers explicitly to climate-related issues whereas ESRS 2 refers to sustainability matters.</p>



Appendix IV – TCFD and ESRS reconciliation table

<p>implementation and performance, and overseeing major capital expenditures, acquisitions, and divestitures; and</p> <ul style="list-style-type: none"> • how the board monitors and oversees progress against goals and targets for addressing climate-related issues. 		
<p>Recommended Disclosure b) Describe management’s role in assessing and managing climate-related risks and opportunities.</p> <p>Guidance for all sectors</p> <p>In describing management’s role related to the assessment and management of climate-related issues, organizations should consider including the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • whether the organization has assigned climate-related responsibilities to management-level positions or committees; and, if so, whether such management positions or committees report to the board or a committee of the board and whether those responsibilities include assessing and/or managing climate-related issues; • a description of the associated organizational structure(s); • processes by which management is informed about climate-related issues; and • how management (through specific positions and/or management committees) monitors climate-related issues. 	<p>→ ESRS 2 GOV-1</p> <p>→ ESRS 2 GOV-3</p>	



«Articolo 6
Revisione e relazioni

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva modificativa, che includa tra l'altro gli elementi seguenti:

- a) una valutazione del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva modificativa, compresa la convergenza delle pratiche di rendicontazione tra gli Stati membri;
- b) una valutazione del numero di piccole e medie imprese che utilizzano su base volontaria i principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 quater della direttiva 2013/34/UE;
- c) una valutazione volta a stabilire se e come estendere ulteriormente l'ambito di applicazione delle disposizioni modificate dalla presente direttiva modificativa, in particolare in relazione alle piccole e medie imprese e alle imprese di paesi terzi che operano direttamente sul mercato interno dell'Unione senza disporre di un'impresa figlia o una succursale nel territorio dell'Unione..»

In ossequio ai **principi di gradualità** e di **proporzionalità**, l'Articolo 6. della CSRD prevede che la Commissione relazioni il Parlamento europeo ed il Consiglio circa l'attuazione della CSRD.

E' interessante notare (rispetto alle evoluzioni normative che possono interessare le mpmi) che tra gli argomenti oggetto di analisi, oltre alla **valutazione sul raggiungimento degli obiettivi** della direttiva, vi sia **la valutazione sul numero di pmi che hanno adottato la rendicontazione di sostenibilità su base volontaria** (è allo studio da parte di EFRAG la redazione di uno *standard* specifico) e la valutazione sulla **estensione dell'ambito di applicazione della CSRD** in relazione alle pmi.

- **E' auspicabile che anche le mpmi che oggi non rientrano nel campo di applicazione della direttiva avviino un processo di riorganizzazione che sia compatibile con le nuove normative beneficiando del momento di transizione.**



Tassonomia e *governance*

Il criterio *governance*, come si fa notare, quale parte della Tassonomia Ambientale e Sociale può prevedere di:

- Rafforzare gli aspetti di sostenibilità contenuti in **pratiche di *governance***, con sotto-obiettivi come:
 - a. Valutare le competenze ESG all'interno dei Consigli di Amministrazione
 - b. Trasparenza sugli obiettivi ESG

- Rafforzare aspetti della **corporate *governance***, che sono di per sé importanti per la sostenibilità, con sotto-obiettivi come:
 - a. Misure anticorruzione
 - b. Procedure di *lobbying* responsabili
 - c. Pianificazione fiscale trasparente e non aggressiva
 - d. Diversità degli amministratori
 - e. Rappresentanza dei dipendenti negli organi di controllo/supervisione



Governance e decisioni sulla sostenibilità



- **Espressa volontà della società di includere la «sostenibilità» nella propria gestione societaria (che diventa un interesse rilevante) e di integrare i fattori ESG nella propria impresa**
- **Valutazione degli obiettivi di sostenibilità (sulla base degli SDGs) e identificazione dei targets da perseguire in un dato periodo.**
Questa valutazione presuppone, tra le altre, un'analisi della società anche in termini di tipologia di clienti, fornitori, posizionamento sul mercato di riferimento, prospettive di crescita, ruolo del sistema di *corporate governance*, pratiche di pagamento, presenza o meno nella società di una figura di riferimento sui temi della sostenibilità, formazione delle risorse umane, attuazione di un sistema di digitalizzazione.
- **Identificazione dei temi materiali connessi alla propria attività di *business* (in tema si sostenibilità).**
Attenzione deve essere prestata alla transizione digitale. Anche la comunicazione attraverso il proprio sito web rappresenta uno strumento utile.
- **Pianificazione di una strategia di sostenibilità per il perseguimento degli obiettivi secondo** linee strategiche, programmatiche e operative con riferimento ai fattori ESG secondo un principio di gradualità e di proporzionalità (con attenzione agli impatti finanziari).
- **Rendicontazione sulla sostenibilità come scelta di trasparenza nei confronti degli *stakeholders* di riferimento**



Delibere del CdA inerenti e conseguenti e prospettazione all'assemblea dei soci. Anche rispetto al *report* di sostenibilità è importante il ruolo del CdA che è l'organo sociale esclusivamente competente. L'assemblea dei soci viene coinvolta per fini informativi.

Avv. Stefania Fallica
[linkedin.com/in/stefania-f-812b4a41](https://www.linkedin.com/in/stefania-f-812b4a41)

Disclaimer: this paper (to be read in conjunction with the paper of the 11 May 2023 within the same webinar) and the information it contains serve general information purposes. It does not constitute legal or business advice, nor it is intended to substitute individual legal advice. For specific queries please do not hesitate to contact.